



Approvato con Delibera n. 40 del Collegio Docenti e n. 232 del Consiglio d'Istituto del 10.11.2023

REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

Introduzione

Il "Regolamento per la Videosorveglianza" dell'ITT-LSSA "Copernico" viene redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell'identità e dei dati personali (art.2, comma 1, del Codice) Visto che le nuove tecnologie rendono una sempre più alta qualità audio/ video e visto i costi sempre più contenuti si è verificato un aumento esponenziale di installazioni di sistemi per la videosorveglianza e/o videocontrollo; tale fenomeno ha indotto il Garante della Privacy ad emanare un Provvedimento con le direttive che regolamentano l'utilizzo di tali sistemi.

TITOLO I – Descrizione.

Art. 1. Definizioni specifiche.

1. Videocontrollo: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;
2. Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate;
3. Videocitofoni: sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare;
4. Centrale di Videocontrollo e/o Videosorveglianza: sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

ALL.D REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 2. Definizioni D.Lgs. n. 196/03.

1. **Trattamento:** qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
2. **Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
3. **Dati identificativi:** i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
4. **Dati sensibili:** i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
5. **Dati giudiziari:** i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
6. **Titolare:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
7. **Responsabile:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
8. **Incaricati:** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
9. **Interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.
10. **Comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
11. **Diffusione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
12. **Dato anonimo:** il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
13. **Blocco:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.
14. **Banca di dati:** qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.
15. **Garante:** l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
16. **Comunicazione elettronica:** ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

ALL.D REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica,

ALL.D REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile.

17. Reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.

18. Rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

19. Servizi di comunicazione elettronica: i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002.

20. Dati relativi all'ubicazione: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

21. Misure minime: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31.

22. Strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento.

23. Sistema Informativo: l'insieme di dispositivi, programmi ed infrastruttura di rete;

24. Autenticazione informatica: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità.

25. Credenziali di autenticazione: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica.

26. Parola chiave: componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica.

27. Profilo di autorizzazione: l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti.

28. Sistema di autorizzazione: l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

TITOLO II - Principi e Finalità.

Art. 3. Principio di Liceità.

1. Ai Sensi del D.Lgs. n.196/03 (Codice Privacy), l'ITT-LSSA "Copernico" effettua il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo solo ed esclusivamente per:

ALL.D REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

la tutela del patrimonio pubblico e il miglioramento della sicurezza delle singole strutture, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo e di migliorare la custodia

ALL.D REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

di documenti, il cui nocumento ricadrebbe sulla collettività sia in termini di costo sia in termini di rallentamento nell'erogazione dei servizi.

2. La videosorveglianza e/o il videocontrollo avverranno nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela ed infine dalle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

3. L'ITT-LSSA "Copernico" effettuerà il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n. 300/1970.

Art. 4. Principio di Necessità.

1. Al trattamento dei dati attraverso sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo è applicato il principio di necessità, pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito (artt. 3 e 11, comma 1, lett. a), del Codice Privacy).

2. Il sistema a supporto degli impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo sono conformati in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi.

3. Agli interessati identificabili saranno assicurati i diritti di cui all'artt. 7-10, Titolo II, del D.Lgs. 196/2003;

4. L'eventuale registrazione di dati personali non necessari deve essere cancellata e i relativi supporti distrutti.

Art. 5. Principio di Proporzionalità.

1. L'installazione di un sistema di controllo sarà proporzionato all'effettivo grado di rischio presente nell'area.

2. Il Titolare del trattamento valuterà in modo obiettivo se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice Privacy).

3. Gli impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo possono essere attivati solo quando altre misure, come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi siano state ritenute insufficienti o inattuabili.

Art. 6. Principio di Finalità.

1. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice Privacy).

2. Il Titolare del trattamento dovrà comunicare nell'informativa le finalità perseguite dall'installazione di impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo. L'informativa, basata sul modello predisposto dal Garante, deve essere chiaramente conoscibile e visibile da parte degli interessati.

TITOLO III – Soggetti.

Art. 7. Responsabili.

ALL.D REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

1. I Responsabili del trattamento dei dati già nominati dal Titolare sono anche responsabili per quanto riguarda Videosorveglianza, Videocontrollo o Videocitofoni.

ALL.D REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

2. I Responsabili delle Unità Operative nell'ambito delle quali insistono impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo sono anche Responsabili del relativo trattamento dei dati.
3. Essi provvedono alla nomina di un numero ristretto di incaricati che sono preposti all'utilizzo, alla gestione e alla manutenzione dei sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo, alla conservazione e distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese.
4. I Responsabili provvedono ad iniziative periodiche di formazione e aggiornamento degli Incaricati, con particolare riferimento ad eventuali modifiche nelle modalità di utilizzo dei sistemi.
5. L'utilizzo di personale esterno per la gestione e la manutenzione dei sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo segue le norme relative alla nomina quali Responsabili Esterni del trattamento previste dal Regolamento Privacy Zonale.

Art. 8. Incaricati.

1. La nomina degli Incaricati al trattamento dei dati conterrà nell'oggetto lo specifico riferimento alle attività di utilizzo, gestione e manutenzione dei sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo nonché conservazione e distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese.
2. A prescindere dall'oggetto dell'incarico, è fatto divieto agli incaricati preposti la visione delle registrazioni, a meno che non ricorrano esigenze di difesa di un diritto, di riscontro ad una istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente autorità o polizia giudiziaria.

TITOLO IV – Modalità di documentazione, acquisizione e conservazione dei dati.

Art. 9. Individuazione degli impianti

1. L'elenco dei dispositivi, degli apparati, delle sale di controllo e il loro relativo posizionamento è custodito dal responsabile Dott.ssa Grazia Milone.

Art. 10. Angolata e panoramica delle riprese.

1. Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615- bis c.p.), l'angolata e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree antistanti l'abitazione di altri condomini.

Art. 11. Informativa.

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e/o videocontrollata tramite apposita informativa.
2. L'ITT-LSSA "Copernico" adotta il modello di informativa standard previsto dall'Autorità Garante per la Privacy.
3. L'informativa deve essere collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, deve avere un formato ed una dimensione che ne permetta un'agevole leggibilità e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile agli interessati.

Art. 12. Videosorveglianza senza registrazione (Videocontrollo).

1. L'installazione dei sistemi di Videocontrollo è vietata nei casi in cui sia possibile

ALL.D REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

adottare efficaci dispositivi di controllo alternativi (come la presenza di personale addetto alla vigilanza, ecc.), in considerazione del principio di proporzionalità.

ALL.D REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

2. La loro presenza deve essere segnalata attraverso una informativa agevolmente rilevabile con le caratteristiche previste da questo Regolamento.
3. L'angolo di visuale e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con le modalità previste da questo Regolamento all'art. 11.

Art. 13. Videocitofoni.

1. Si applicano all'installazione di Videocitofoni (anche collegati via web o rete locale) tutte le regole previste per il Videocontrollo.

Art. 14. Videosorveglianza con registrazione delle immagini.

1. Si applicano all'installazione dei sistemi di Videosorveglianza tutte le regole previste per il videocontrollo.
2. In applicazione del principio di proporzionalità, la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita.

TITOLO V - Misure di sicurezza e gestione dei supporti.

Art. 15. Conservazione delle registrazioni.

1. La conservazione sarà limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione a meno di ulteriori esigenze in relazione a festività o chiusura delle strutture zonali.
2. Su specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni al presente Regolamento.
3. Per eventuali esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.
4. I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili devono essere opportunamente codificati senza ulteriori indicazioni di nominativi o di date.
5. E' conservato a cura del Responsabile l'elenco di decodifica.
6. I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

Art. 16. Centrali di Videocontrollo e/o Videosorveglianza – Accesso.

1. Le Centrali di Videocontrollo e/o Videosorveglianza sono posizionate in luoghi non facilmente accessibili e comunque controllati.
2. L'accesso è sempre registrato.
3. I dispositivi di registrazione sono ulteriormente protetti da serratura.
4. I supporti di memorizzazione sono conservati in apposito armadio sotto chiave.

TITOLO VI – Disciplina di settori specifici.

Art. 17. Luoghi di lavoro.

1. Ai sensi dell'art. 4 Legge n. 300/1970 è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
2. L'attività di videocontrollo e/o videosorveglianza è ammessa solo ed esclusivamente per finalità di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela del lavoratore. L'installazione degli

ALL.D REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

impianti dovrà essere concordata con le rappresentanze sindacali unitarie e il Titolare ne motiva l'effettiva necessità nel documento di cui all'Art. 9.

3. La ripresa diretta del lavoratore deve essere evitata per quanto possibile.

4. L'installazione e l'utilizzo degli impianti di videocontrollo e/o videosorveglianza seguirà quanto previsto dal Titolo V - Misure di sicurezza e gestione dei supporti e dall'Art. 11 - Informativa del presente Regolamento.

5. E' inoltre inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa.

TITOLO VII - Diritti degli interessati (art. 7 D.Lgs. 196/03).

Art. 19. Diritti degli interessati.

1. Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti,

in particolare:

- a) accedere ai dati che li riguardano;
- b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

2. L'ITT-LSSA "Copernico" garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

- a) l'Interessato, previa verifica dell'identità ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. L'eventuale accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi sarà oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da parte del Responsabile della Unità Operativa;
- b) I dati sono estratti a cura dell'Incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
- c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato; qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 10 del Codice Privacy.

TITOLO VIII - Prescrizioni e divieti.

Art. 20. Prescrizioni.

1. Il trattamento dei dati tramite sistemi di Videocontrollo e/o Videosorveglianza, le installazioni, le modalità organizzative e di gestione degli impianti seguiranno le norme del presente Regolamento.

Art. 21. Divieti.

1. Le operazioni non conformi al presente Regolamento, il trattamento illecito oppure non corretto dei dati, esporranno il Responsabile o l'Incaricato alle sanzioni amministrative, civili e penali previste dal Codice Privacy, nonché al regolamento emanato dal MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE con decreto n.305 del 7 dicembre 2006 e ss.mm.ii.

ALL.D REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 22. Nuove installazioni.

Ogni nuovo impianto dovrà seguire quanto previsto dal presente Regolamento.